



Palermo, 10/02/2015

MPI.AOODRSI.REG.UFF. n. 2084 USC  
Ufficio VI  
Dirigente: dott. Luca Girardi

Ai Rettori delle Università di  
Catania, Palermo, Enna, Messina

Ai legali rappresentanti  
Istituzioni AFAM della Sicilia

Ai Dirigenti scolastici  
delle Scuole ed Istituti di ogni ordine e grado  
della Regione Sicilia

Ai Legali Rappresentanti delle Scuole paritarie  
della Regione Sicilia

Ai Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali  
della Regione Sicilia

Alla Commissione USR per la Sicilia  
per l'accreditamento scuole TFA  
SEDE

All'albo dell'USR per la Sicilia  
SEDE

Oggetto: chiarimenti relativi all'avvio corsi TFA II ciclo.

In relazione alle questioni concernenti l'attivazione e lo svolgimento dei corsi TFA II ciclo evidenziate anche nella recente nota MIUR prot. 3214 del 30/01/2015, nell'intento di accelerare la messa a regime dei corsi in oggetto si sottopongono alle SS.LL i seguenti punti di attenzione.

- 1) Le Università e le istituzioni AFAM nelle quali sono attivi i corsi TFA sono invitate a concludere le procedure di selezione dei tutor coordinatori e alla definizione delle relative graduatorie e a trasmettere gli atti a questo USR per la Sicilia che

Dirigente:



Responsabile del procedimento: Giorgio Cavadi



0916909261 giorgio.cavadi@istruzione.it





provvederà tempestivamente alle procedure per la messa in semiesonero di detto personale.

- 2) Per quanto riguarda il personale già in servizio nelle scuole con contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato che deve svolgere il tirocinio in questo anno scolastico, si richiama alle deroghe previste all'art. 6 del D.M. 93 del 30/11/2012 ed, in particolare, il c. 1 che di seguito si riporta:

Articolo 6

*Tirocinio per personale in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato*

I tirocinanti possono richiedere di espletare il tirocinio di cui all'articolo 10 del Regolamento, in deroga a quanto previsto dal presente decreto,

- a) se titolari di altro insegnamento, presso l'istituzione ove fruiscano di un contratto di insegnamento a tempo indeterminato;
- b) ai sensi dell'articolo 15, comma 13 lettera a) del Regolamento, se impegnati su una supplenza annuale o sino al termine del servizio ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 della legge 3 maggio 1999, n. 124, presso l'istituzione ove svolgono l'incarico.

- 3) Per quanto concerne l'individuazione e i requisiti dei tutor dei tirocinanti presso le istituzioni scolastiche che saranno a qualunque titolo sede di tirocinio (art.11 c.3 del D.M. 249/2010) si richiama alle procedure contenute all'art.2 del Decreto del Ministero dell'Università e dell'Istruzione, 11 novembre 2011, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 117 del 21/05/2012 che ad ogni buon fine si allega alla presente.
- 4) Le Università e le istituzioni AFAM che attiveranno convenzioni con istituzioni scolastiche nell'ambito dei casi e delle procedure ex art. 6 D.M. 93/2012 sopra richiamato, dovranno inviare la documentazione alla Commissione tirocinio istituita presso questo USR, che ha il compito di vigilare sulle procedure di accreditamento all'indirizzo [commissionetirocini.usrsicilia@gmail.com](mailto:commissionetirocini.usrsicilia@gmail.com).
- 5) Come riportato dalla succitata nota MIUR prot. 3214 del 30 gennaio 2015, nel caso in cui un candidato, iscritto al TFA in una regione, svolga il proprio servizio, con termine del contratto al 31 agosto o al 30 giugno, in altra regione, è opportuno, al fine di facilitare la frequenza delle attività di tirocinio, che lo stesso possa effettuarle presso la sede di servizio, qualora possibile, ovvero presso una istituzione scolastica viciniora. Riguardo, inoltre, gli abilitandi in classi di concorso con percorso unificato, si conferma l'obbligo di svolgimento di tirocinio presso istituzioni scolastiche del I e del II grado. E' demandata ai consigli di tirocinio e alle istituzioni scolastiche la pianificazione dei percorsi, che tengano conto delle esigenze professionali dei corsisti, ferme restando la serietà dell'impegno





richiesto e la garanzia dell'assolvimento dei relativi obblighi.

- 6) Come riportato dall'articolo 8 del D.M. 93/2012, nel caso di un numero insufficiente di istituzioni scolastiche accreditate per lo svolgimento del tirocinio nella regione Sicilia, le Università e le istituzioni AFAM sono autorizzate ad attivare convenzioni dirette solo per questo TFA Il ciclo e **solo** per le classi di concorso A003, A005, A006, A007, A009, A023, A024, A027, A044, A062, A063, A064 e per le classi di strumento A077. Dette istituzioni scolastiche dovranno comunque rispondere ai requisiti riportati dal succitato D.M. 93/2012 e i tutor delle scuole rispondere ai requisiti del D.M. 11 novembre 2011. Le Università e le istituzioni AFAM che attiveranno convenzioni con istituzioni scolastiche nell'ambito dei casi e delle procedure ex art. 8 D.M. 93/2012, dovranno inviare la documentazione alla Commissione tirocinio istituita presso questo USR, che ha il compito di vigilare sulle procedure di accreditamento all'indirizzo [commissionetirocini.usrsicilia@gmail.com](mailto:commissionetirocini.usrsicilia@gmail.com).

**IL DIRETTORE GENERALE**

Maria Luisa Ajtomonte



